



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA
VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO**

Oggetto: **VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione: **03 Liquidare le imposte delle dichiarazioni e degli atti**

Mittente: **GROUPE FOLKLORIQUE TRADITIONS VALDOTAINES**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0007102**

Data: **21/02/2022 12:34:02**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GENNAIO 2022.

In data odierna, 27 gennaio 2022 alle ore 20,30, è stata convocata l'assemblea straordinaria del Groupe Folklorique "Traditions Valdôtaines" su richiesta del consiglio direttivo per la discussione dell'ordine del giorno seguente:

- a OMISSIS;
- b OMISSIS;
- c Approvazione modifiche allo Statuto;

Funge da Segretario verbalizzante Giuseppe Gnemaz.

L'assemblea, viste le restrizioni dovute allo stato pandemico in atto, viene svolta con modalità telematica su piattaforma MEET.

Ad inizio collegamento risultano in contatto i seguenti associati:

Foudon Elena, Cuzzocrea Sonja, Comé Paolo, Borney Christian, Bollon Joelle, Bollon Elmo, Gnemaz Giuseppe, Machet Debora, Volget Roberto, Pomat Monique, Boffa Enrico. Verney Melania Rita, Tisseur Marino, Brunier Fabio;

Il Presidente prende atto che l'assemblea è valida in quanto presente il quorum richiesto dallo statuto ovvero $\frac{3}{4}$ dei soci e dichiara aperta la seduta.

Valutazioni punto a):

OMISSIS.

Valutazione punto b):

OMISSIS.

.....

Groupe folklorique Traditions valdôtaines

10, rue de Saint Ours 11100 AOSTE (Italie) boîte postale 193

C.F. et P. IVA 01034960078

Banca Sella S.p.a. 37, rue du Mont Grivola 11100 AOSTE (Italie)

CODE IBAN					BIC
CIN INT	CIN	ABI	CAB	Compte Courant	
IT79	E	03268	01201	053878636070	SELBIT2BXXX

Valutazione punto c):

Il Presidente segnala all'assemblea che a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici regionali competenti è necessario apportare modifiche statutarie fondamentali per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

A questo punto vengono analizzate le proposte di variazioni da apportare allo Statuto.

Possedendo i requisiti e adeguando lo statuto alle previsioni del codice del Terzo settore si potrà iscrivere l'associazione nel Runts TRASFORMANDOLA in un Ente del Terzo Settore (ETS)

Al termine della discussione l'assemblea approva all'unanimità lo statuto con le modifiche proposte.

L'assemblea da mandato al Consiglio Direttivo di procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dello statuto, esente da bollo e imposta di registro ai sensi dell'art 82 D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, e ad effettuare l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni e ai sensi del DLgs del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore.

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22,00.

Il Presidente



Il Segretario



21 FEB 2022
Registrato ad AOSTA l' _____ al n° 451
serie 3 Esatti Euro _____
" / "

.....

Groupe folklorique Traditions valdôtaines

10, rue de Saint Ours 11100 AOSTE (Italie) boîte postale 193
C.F. et P. IVA 01034960078

Banca Sella S.p.a. 37, rue du Mont Grivola 11100 AOSTE (Italie)					
CODE IBAN					BIC
CIN INT	CIN	ABI	CAB	Compte Courant	
IT79	E	03268	01201	053878636070	SELBIT2BXXX

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA

STATUTO
TRADITIONS VALDÔTAINES
Associazione di Promozione Sociale (APS)



Statuto approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, dall'Assemblea Ordinaria tenuta con modalità telematica attraverso la piattaforma GOOGLE.MEET in data 27/01/2022

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione sociale:

TRADITIONS VALDÔTAINES APS

Tale associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale subentra nell'attività e nei rapporti giuridici in atto del "Groupe Foklorique Traditions Valdôtaines" fondato ad Aosta il 10 gennaio 1949 da parte del Comité des Traditions Valdôtaines.

L'associazione ha sede legale in via Sant'Orso 10, nel comune di Aosta.

L'organo di amministrazione con propria delibera potrà istituire uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro regionale Aps.

Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2
(Statuto – efficacia – interpretazione)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ART. 3 (Scopi Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale riguardanti elementi della tradizione e cultura della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà inoltre:

- 
- diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie con la partecipazione di tutti i soci o parte di essi;
 - scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio, locale, nazionale ed internazionale;
 - coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;
 - realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di Enti pubblici e/o privati;
 - promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
 - valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;
 - estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
 - sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
 - favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
 - compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;

- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione esercita la propria attività associativa mediante l'utilizzo di costumi tradizionali propri alla cultura della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il costume principale che contraddistingue l'associazione è stato riconosciuto "storico" in quanto rappresenta l'abito della "cité d'Aoste" portato dalla borghesia alla fine del XVIII secolo, inizio XIX secolo.

L'attività di ricerca effettuata dall'associazione nel 1954 ha riprodotto tali abiti costituiti da: - abito femminile ripreso da un dipinto dell'epoca realizzato dal pittore "Stagnon" che presenta come particolarità principale la cuffia che le signore portano sulla nuca chiamata "Fontange" e la mantella, con ampio ed originale cappuccio color blu notte, portata dalle "Petites Soeurs des Pauvres" dell'ospizio "Père Laurent" di Aosta.

- abito maschile ripreso da un dipinto dell'epoca raffigurante "borghesi" a passeggio nella piazza Emile Chanoux (ex P.zza Carlo Alberto) e particolari finiture confezionate in riferimento a dettagli ripresi da un dipinto dell'epoca sito all'esterno della chiesetta di "Echevennoz" nel comune di Etroubles raffigurante signori dell'epoca in adorazione.

Tale abito, color blu notte, è composto da pantaloni, chiusi sino alla vita da nove bottoni, una giacca, un gilet, una camicia, una giacca a doppio petto, corta sul davanti e a coda di rondine sul dietro, cravatta con nodo denominato a "LA VALLIERE" ed elegante cilindro nero.

La riproduzione ha trovato conferma in riferimento alle immagini fotografiche di una coppia di borghesi della città raffigurata su un dipinto presente nel "salon palais Bochet rue croix de ville Aoste XIX siècle" effettuate in data precedente alla sua demolizione.

L'attività dell'associazione potrà comportare l'affiliazione della medesima ad altre associazioni di rappresentanza quali il Comité des Traditions Valdôtaines, o altre associazioni culturali o folkloriche di livello nazionale.

ART. 4 (Convenzioni)



Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 5 **(Ammissione soci)**

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale

Il Socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione o meno per i soci di minore età all'utilizzo, per gli scopi statutari, della documentazione cine-fotografica effettuata.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura del consiglio, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di adesione per i soci di minore età dovrà essere presentata da almeno uno dei genitori o da chi ne detiene la patria potestà.

Il Consiglio delibera altresì in merito alla consegna al socio, in comodato d'uso gratuito, del costume tradizionale successivamente a mesi tre di proficua partecipazione alla vita associativa o alternativamente ne determina una data precedente o successiva fornendogli motivata comunicazione.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se con maggiore età, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- ottenere la consegna del costume tradizionale in comodato d'uso gratuito, dopo tre mesi di proficua partecipazione alla vita associativa.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- indossare dignitosamente il costume tradizionale identificativo dell'associazione senza l'utilizzo di bigiotteria, accessori e trucchi non consoni con l'epoca sette/ottocentesca di riferimento;
- conservare in ottime condizioni e predisporre il costume all'uso associativo con l'effettuazione delle piccole riparazioni ordinarie;
- rimborsare all'associazione i danni provocati per colpa e negligenza al costume, agli strumenti musicali o altri beni materiali che gli sono stati consegnati in custodia;
- utilizzare il costume unicamente nelle attività associative senza cederlo in uso a terzi e nel caso di perdita della qualità di associato restituirlo entro giorni 15 dalla data di richiesta da parte del consiglio.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento quote associative, condotta sleale; violazione principi fondanti dell'associazione, assenza ingiustificata agli incontri formativi e manifestazioni, può essere



escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere al collegio dei Probiviri se previsto come organo, oppure all'Assemblea, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Collegio dei Probiviri – se nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13

ART. 9 **(Assemblea)**

L'assemblea è l'organo sovrano.

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiederla dai convenuti all'assemblea stessa.

Il giorno dell'assemblea essa nomina su proposta del presidente che la presiede un segretario verbalizzante e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire tramite lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per l'elezione degli organi statutari.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, e il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 3/4 degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

ART. 10 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti. La Convocazione deve pervenire entro 5 giorni antecedenti la data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo (di seguito Consiglio) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è composto da un numero di sette membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il presidente eletto direttamente dall'assemblea.

In caso di parità di voti risulta eletto il socio avente maggiore anzianità associativa.

Il consiglio dura in carica per n. 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio che ingiustamente non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

Il Consiglio provvede alla sostituzione dei componenti organi decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in tal caso i nuovi nominativi rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In occasione della prima riunione d'insediamento il Consiglio nel proprio ambito elegge il vice presidente e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

Compiti del Consiglio:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- delibera sull'esclusione degli associati;
- predispone il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto e dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria.
- gestisce l'associazione nel corso delle manifestazioni tramite parere dei componenti presenti. In caso di urgenza prevale la decisione del presidente o in sua assenza del vice e subordinatamente del consigliere di maggiore anzianità associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti tra i sette consiglieri risultati eletti in prima tornata elettorale.

In caso d'indisponibilità dell'eletto o di parità di voti si procederà con una nuova elezione

Il presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione;
- compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno;
- presiede l'organo di amministrazione;
- si impegna ad utilizzare laddove possibile e pertinente la lingua francese o il patois nelle relazioni esterne.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza al Consiglio, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Collegio dei Probiviri)

Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea elegge il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'associazione.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'associazione tra gli associati oppure tra gli organi associativi e gli associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Possono essere candidati a tale compito membri del direttivo del Comité des Traditions Valdôtaines.

Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza all'associazione.

Art. 13 (Membri del Consiglio direttivo)

Entro i sette giorni successivi all'elezione il Presidente, il consigliere anziano nei casi di insuccesso dell'elezione diretta, convoca gli eletti al fine di costituire il consiglio direttivo per l'attribuzione delle rispettive cariche e funzioni.

Le cariche vengono proposte dal Presidente, eletto direttamente dall'assemblea. Ogni carica esplica funzione esecutiva riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio con diritto di voto.

Le cariche affidate ai membri del consiglio sono le seguenti oltre al Presidente: vice-presidente, tesoriere, segretario, responsabile dei costumi, responsabile delle manifestazioni, responsabile dei balli tradizionali ed animazione, responsabile dei canti tradizionali e produzioni musicali,.

Il Vice-presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza ed è responsabile della buona gestione e dell'affidamento in uso ai soci del materiale utile all'attività (fisarmoniche, fléyés, boeus, standardo, ecc.). Gestisce inoltre l'inventario dei beni mobili ed immobili depositato presso la sede dell'associazione. Il Vice-presidente assume inoltre le funzioni di responsabile dei costumi: deve gestire ed aggiornare lo schedario riguardante l'affidamento in uso dei costumi storici ai soci nonché verificarne periodicamente lo stato d'uso e di corretta manutenzione. Cura i rapporti con la sartoria e propone al consiglio il confezionamento di nuovi costumi o le riparazioni ed integrazioni necessarie.

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità dell'associazione e di redigere il bilancio annuo oggetto di validazione da parte del consiglio e successiva approvazione in assemblea così come disposto dal successivo art. 19. Coadiuvato dal Segretario solamente nei compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente. Laddove necessario intrattiene i rapporti con il commercialista. Gestisce le pratiche assicurative connesse all'attività.

Il Segretario svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'associazione. Redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa. Il Segretario è inoltre responsabile della gestione e catalogazione digitale e cartacea ove presente degli atti interni prodotti dall'associazione e della documentazione cine-fotografica, articoli di settore, locandine, ecc. riguardante l'attività espletata. Gestisce inoltre l'archivio e la comunicazione social, sui giornali e riviste locali.

Il responsabile delle manifestazioni gestisce i rapporti con i comitati organizzativi esterni all'associazione, raccoglie le adesioni dei soci per l'attività associativa fuori sede e predispone un programma di massima delle iniziative culturali ed allestimento degli spettacoli da sottoporre ad approvazione da parte del consiglio. Gestisce l'organizzazione logistica ed amministrativa dei viaggi fuori sede.

Il responsabile dei balli tradizionali ed animazione gestisce l'attività formativa dei soci in tale settore potendo avvalersi, previa approvazione del consiglio, di collaboratori esterni all'associazione aventi competenze specifiche. In collaborazione con il responsabile delle produzioni musicali redige il programma delle esecuzioni.

Il responsabile dei canti tradizionali e produzioni musicali gestisce l'attività formativa dei soci in tale settore potendo avvalersi, previa approvazione del consiglio, di collaboratori esterni all'associazione aventi competenze specifiche. In collaborazione con il responsabile dei balli redige il programma delle esecuzioni.

Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto e privi di funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, le seguenti figure:

- il Rappresentante dei genitori, per l'attività svolta con giovani di minore età, formalmente eletto dagli altri genitori o da chi ne detiene la patria potestà;
- i collaboratori interni od esterni all'associazione delegati a mansioni formative o artistiche specifiche.

Art 14

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

c) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.



ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 100.000,00 € deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 1.000.000,00 di € deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Personale retribuito lavoratori e collaboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di detta attività potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22 (Responsabilità dell'associazione)

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti del Consiglio rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art.7, comma 1, D. Lgs. 3 Agosto 2018, n 105, a decorrere

dall'11 Settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, comma 1 del medesimo D. Lgs. n.105/2018)

Art 23 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 24 (Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, all'associazione culturale riconosciuta giuridicamente "Comité des Traditions Valdôtaines" con sede in Aosta Via de Tillier Jean Baptiste, 3, o ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 25 (Rinvio - Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART 26 (Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Aosta

ART. 27 (Norma transitoria)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

- 1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- 2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

[Handwritten signature]

